

LEGIONE CARABINIERI DI BOLOGNA
COMPAGNIA DI CERVIA
Nucleo Operativo e Radiomobile

N°. 6 / 29 di prot.llo

48015 = Cervia, lì 4.8.1979

OGGETTO:- Savio di Ravenna - Foce del Bevano. Controllo persone praticanti il nudo integrale.

ALL'ILL.MO SIGNOR PRETORE DI

48100 = RAVENNA

Da diverso tempo, a questo comando, pervengono continue lamentele che nella spiaggia libera della Foce del Bevano di Ravenna, diverse persone praticano il nudismo.

Il giorno 3 agosto 1979, dalle ore 16 alle ore 18 circa, militari dipendenti di questa compagnia unitamente ad altri del Reparto Operativo e Radiomobile Carabinieri di Ravenna, procedevano al controllo delle sottoelencate persone che al momento praticavano il nudo integrale. Dette persone erano in mezzo ad altri bagnanti tra i quali vi erano numerosi minori;

OMISSIS

Tanto si riferisce per i provvedimenti che la S.V. Illustrissima, riterrà opportuno adottare

IL MARESCIALLO CRI.
COMANDANTE DEL NUCLEO O. E RADIOMOBILE
(Paolo Campagna)

B/c

PRETURA DI RAVENNA

n° 4683/79 R.G.P.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

=====

IL PRETORE

letti gli atti a carico di _____

_____XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX + 13_____

- ritenuto che alla luce di un orientamento giurisprudenziale già espresso da questo ufficio e ribadito in una nota che si allega in copia – nei fatti denunciati non si ravvisano ipotesi di reato

_____P.Q.M.,_____

visto l'art. 74 C.P.P.; 6 D.L. Lgt. 14.9.1944, n° 288

dichiara

non doversi promuovere l'azione penale, ed ordina l'archiviazione degli atti.

RAVENNA, _____31/12/79_____

IL CANCELLIERE

.....

IL PRETORE

.....

PRETURA DI RAVENNA

N. 433 Prot.

Ravenna, 31 luglio 1979

Risposta a nota del 13/7/1979 n. 1/8 di prot

OGGETTO: Quesito - Art. 527 e art. 726 C.P. (atti osceni - atti contrari alla pubblica decenza)

Ill. mo Sig.

COMANDANTE STAZIONE CC.

S A V I O

e p. c. - COMANDO GRUPPO CC.

- QUESTURA

- COMANDO GRUPPO G. di F.

- COMANDO VIGILI URBANI

- COMANDO VIGILI URBANI

R A V E N N A

C E R V I A

Rispondo con qualche ritardo, dovuto agli impegni d'ufficio alla sua apprezzata nota del 13 c.m. in cui chiede dopo avere premesso richiami a recenti orientamenti giudiziari: "se é considerato reato o meno prendere il sole a seno nudo; se lo é o meno prendere il sole integrale (senza nessun indumento); il luogo dove può essere o meno praticato il nudismo".

Ritengo che utili elementi per soddisfare la Sua richiesta possano trarsi dalla ampia motivazione sentenza 29/11/78 emessa dal collega dr. Vignes, di cui allego copia.

In termini generali si può, a mio avviso, osservare quanto segue.

Le disposizioni contenute negli artt. 527 e 726 C.P. sono evidentemente tuttora in vigore e debbono essere applicate, il codice tuttavia definisce la nozione di "osceno" (art. 529 C.P.) con riferimento al "comune sentimento del pudore" e non fornisce affatto una

definizione di “pubblica decenza” (art. 726 C.P.), con ciò evidenziando la storicità di tali nozioni.

In altri termini che cosa é o non é osceno o indecente non é stato stabilito e non può essere stabilito una volta per tutte, ma deve essere determinato con riferimento al “sentimento” del pudore e della decenza propri della collettività nel momento in cui le norme debbono essere applicate e con riferimento alle circostanze tutte del fatto.

L’evoluzione dei costumi può rendere irrilevanti o accettabili, con riferimento al comune senso del pudore e alla pubblica decenza, atti in passato rifiutati o addirittura considerati meritevoli di sanzione penale.

Si consideri, ad esempio, il bacio, anche intenso, in pubblico, che un tempo era addirittura considerato osceno, e che oggi i giovani hanno reso normale e pacificamente accettato.

L’interprete della legge, il giudice, ma, in primo luogo la P.G. che deve compiere una prima valutazione dei fatti, verificare se sussistono elementi di reato ai fini della denuncia, deve pertanto compiere una valutazione di carattere sociologico-storico dei fatti stessi rapportandoli al comune sentimento del pudore o alla nozione di pubblica decenza esistenti nel momento, nel luogo e in relazione alle circostanze del fatto.

Si tratta di una valutazione certamente non facile, ma da compiere serenamente, considerando la realtà quale é e non quale si vorrebbe che fosse, senza cioè sovrapporvi personali criteri di valutazione e comportamento, che non possono essere imposti alla collettività.

Prima di rispondere specificatamente ai quesiti é opportuno richiamare la distinzione tra “osceno” e “contrario alla pubblica decenza”. Si tratta di nozioni di ben diversa rilevanza, costituendo la prima elemento di delitti, la seconda soltanto di contravvenzioni.

Si deve ritenere acquisito che l’oscenità attiene alle manifestazioni della sessualità che il comune sentimento, vale a dire la persona “media” o l’opinione e sensibilità “media” vogliono che restino “riservate” (tale é il significato originario del termine “osceno”, che deve restare fuori dalla scena o vista).

La pubblica decenza é costituita da quel minimo di convenienza e decoro ritenuti inderogabili dall’opinione e sensibilità media nella vita di relazione, senza riferimento alla sfera dell’attività sessuale, la cui violazione suscita reazioni di repulsione e/o disgusto.

Per esemplificare, in base alle considerazioni svolte, ritengo che si possa affermare

con ragionevole sicurezza che oggi possono essere qualificati osceni, se compiuti in luogo pubblico o aperto al pubblico, atti di congiunzione carnale e di masturbazione; e contrari alla pubblica decenza il defecare o l'orinare in pubblico.

Si tratta, infatti, di comportamenti "limite" riguardo alle due nozioni analizzate che certamente la comune sensibilità esige che si compiano riservatamente.

Riguardo all'esibizione di "nudità" sulle spiagge, ritengo si possa osservare preliminarmente che né il nudo integrale maschile o femminile, né il nudo parziale femminile possano essere qualificati "osceni".

Un giudizio di oscenità potrebbe essere formulato soltanto con riferimento a usi particolari del nudo, in funzione cioè di atti attinenti a manifestazione della sessualità che, in base ai criteri enunciati, presentino carattere di oscenità.

Le nudità di per sé, quindi, possono essere prese in considerazione ai soli fini della valutazione ex art. 726 C.P., sotto il profilo della pubblica decenza.

Nell'ambito di questo esame si deve osservare in termini generali che l'esposizione del seno femminile nudo è ormai pratica diffusa sulle spiagge italiane, e non appare contrastante con il comune sentimento della decenza.

Essa è inidonea a creare nel pubblico quel senso di disgusto e repulsione che costituisce la reazione tipica agli atti contrari alla pubblica decenza. Essa semmai stimola un senso di benevola curiosità, connessa alla relativa novità del fatto, peraltro ampiamente diffuso e purtroppo in termini strumentali e mercificanti della donna nelle immagini pubblicitarie e negli spettacoli; curiosità del tutto irrilevante ai fini penali e destinata ad essere rapidamente superata dall'abitudine.

Analoghe considerazioni possono farsi riguardo al nudo c.d. integrale, salva la constatazione di una minore diffusione del fenomeno.

Esiste un maggiore senso di riservatezza riguardo alla nudità del bacino connessa alle funzioni sessuali ed evacuatorie degli organi ivi esistenti, funzioni il cui esercizio è considerato riservato.

Motivi culturali, sociali, religiosi accumulatisi nel tempo hanno condotto a una particolare intensità il senso di riservatezza, facendo identificare organi e funzioni ed estendere agli organi la riservatezza propria (non sempre storicamente) delle funzioni.

Attualmente si sta constatando un movimento opposto; il nudo viene considerato in sé e non in relazione alle singole funzioni degli organi.

Chi pratica il nudo integrale, come nudista o naturista ma anche semplicemente sulla spiaggia per esporsi integralmente al sole, vive ignudo in promiscuità, ma compie rapporti sessuali o funzioni evacuatorie riservatamente, al pari di ogni altra persona.

Si tratta di una impostazione logicamente corretta che sta diffondendosi ed è riconducibile a una concezione positiva del corpo, considerato come valore, da non guardare con sospetto né con repulsione.

Si deve inoltre osservare che la nudità integrale costituisce di per sé tutt'altro che un elemento di stimolo o addirittura di corruzione sessuale.

Essa anzi è un elemento sereno e rasserenante nella sua umanità, mentre, da sempre, l'attitudine erotizzante è connessa all'ambiguità dell'abbigliamento e degli atteggiamenti concreti della persona vestita o ignuda.

Ho sottolineato la natura sociologica e storica delle nozioni di "comune sentimento del pudore" e di "pubblica decenza", il loro essere soggette a continua evoluzione. Poiché questa non si compie improvvisamente, e i mutamenti del costume sono gradualisti, la posizione degli operatori del diritto è particolarmente delicata. Essi, infatti debbono mostrare sensibilità e attenzione ai fenomeni, evitando di restare ancorati a posizioni ormai superate e al tempo stesso di anticipare forzatamente i livelli di evoluzione raggiunti.

Ritengo che un atteggiamento equilibrato e corretto debba consistere nel non considerare "a priori" indecente ex art. 726 C.P. il nudo integrale; nel valutare in concreto, in relazione alle circostanze di luogo e all'ambiente umano, da valutare con equilibrio per non cedere a moralismo sovente eccessivi e immotivati, soprattutto al modo di atteggiarsi della persona che "prende il sole" ignuda, se tale comportamento sia censurabile.

Ritengo inoltre superata, alla luce delle considerazioni esposte, ogni questione relativa a possibili – e inesistenti – luoghi riservati per nudisti.

Si deve in ogni caso tenere presente che molto prima dei confini del codice penale esistono i confini della buona educazione, del rispetto e della correttezza, peraltro molto soggettivi, che non debbono essere confusi con i primi.

Ritengo conclusivamente che, fermo l'obbligo di denunciare i fatti che integrino con certezza il reato di cui all'art. 726 C.P., nonché ovviamente quelli che addirittura travalicassero nella ipotesi di cui all'art. 527 C.P., alla polizia giudiziaria spetti, in questa materia fluida e soggetta a rapida evoluzione, soprattutto un compito di controllo e anche una funzione in senso lato "educativa" e preventiva, da attuarsi mediante l'invito rivolto discretamente agli interessati che eccedessero in manifestazioni al limite dell'accettabile, a mantenersi entro limiti di correttezza e rispetto per gli altri.

Spero di avere risposto in modo soddisfacente, anche se inevitabilmente problematico, ai quesiti postimi.

Cordiali saluti

IL PRETORE

Dott. Vincenzo Andreucci